



Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Magistrati per i Minori e per la Famiglia, in occasione della riunione del 24 giugno 2006, anche alla luce del dibattito associativo del Seminario di Lecce (06.05.2006), ha approvato il seguente documento:

Da qualche anno è in corso un dibattito sull'adozione e sull'affidamento familiare che ha comportato da un lato la ricerca di nuove prassi, come a Bari con l'esperienza sull'adozione mite, e dall'altro la formulazione di numerose proposte di legge. Siamo convinti che a monte di questo dibattito ci sono dei problemi reali che devono essere pensati ed affrontati.

E' merito di questo dibattito l'aver messo in risalto che il diritto minorile familiare è di per sé un diritto mite, nel senso che si deve basare sulla comunicazione da parte dei Servizi e dei Giudici con le persone, adulti e minori, che ha come caratteristica fondamentale l'ascolto e che in via di principio – soprattutto quando è necessario disporre l'allontanamento – mira ad ottenere il consenso e la collaborazione delle persone coinvolte, minore compreso, pur nella consapevolezza che il Giudice deve in ogni caso decidere secondo il preminente interesse del minore.

Il dibattito in corso è anche motivato dalla maggiore complessità dei modelli familiari e dei modelli sociali di cui occorre prendere atto. Come nel campo della tutela degli incapaci ci si è accorti che il mondo non è diviso tra malati e sani, ma ci sono molte situazioni intermedie di disagio che hanno ricevuto una risposta nell'amministrazione di sostegno, così è altrettanto evidente anche nel settore della protezione dei minori che c'è tutto un campo di situazioni grigie (abbandono che matura progressivamente nel tempo, semi-abbandono) in cui va affermato con fermezza il diritto del minore alla famiglia, anche con l'apertura a nuove forme di accoglienza.

Di fronte a queste nuove realtà le risposte sono state sovente inadeguate. I Servizi non sono riusciti a realizzare quanto la legge prevedeva per i bambini in istituto, in comunità e in affidamento a lungo termine e dunque vanno al riguardo denunciate le carenze di formazione e di investimenti. D'altro lato anche l'attività di vigilanza delle Procure, limitata agli istituti e non estesa alle comunità e agli affidamenti, non ha portato sempre a un'iniziativa forte per rispondere tempestivamente ai diritti e ai bisogni dei minori che vivono fuori dalla famiglia.

Va rilevata, inoltre, una progressiva caduta di tensione morale in molti operatori dell'infanzia, mentre invece sono necessarie, unitamente a professionalità e

specializzazione, attenzione, capacità e adeguatezza delle risorse. Un recupero di questi valori deve portare a conoscere bene le situazioni, a valutarle e ad analizzarle, al fine di progettare con la massima sollecitudine il futuro di ogni bambino, nel rispetto dei suoi tempi di crescita.

Già oggi le leggi consentono, con la necessaria flessibilità, di muoversi in relazione ai vari casi concreti, con scelte che rispondono ai bisogni del singolo bambino. Ci riferiamo in particolare alla possibilità di: pronunciare adozioni legittimanti aperte nei pochi casi in cui è necessario per il bambino mantenere rapporti con la famiglia di origine; utilizzare lo strumento dell'adozione in casi particolari per i minori che vivono già una situazione consolidata di inserimento; trasformare l'affidamento familiare in "adozione in casi particolari" (ex art. 44 lett. d) della legge 184/83), quando il minore non può ritornare nella propria famiglia; mantenere i rapporti fra la famiglia adottiva e la precedente famiglia affidataria quando non è stato possibile fin dall'inizio ricorrere allo strumento dell'affidamento a rischio giuridico (L. 184/83, art. 10); rispettare comunque e sempre i tempi molto brevi dei bambini in attesa di famiglia, di certezze e di stabilità.

È auspicabile, pertanto, un sollecito adeguamento della legislazione che tenga conto della necessità di muoversi in armonia con le tendenze in atto a livello europeo, chiedendoci con onestà se qualche punto non vada modificato, o meglio precisato, e in particolare se non si debba: disciplinare meglio la questione della verifica da parte dei Servizi e della Magistratura delle cosiddette situazioni grigie; ampliare l'adozione non legittimante di cui all'art. 44 lettera d); ridiscutere le modalità di realizzazione dell'affidamento familiare; modificare la disciplina sul cognome; prevedere espressamente la possibilità, in sede di adozione legittimante, di mantenere relazioni tra l'adottato ed alcuni familiari di origine; prevedere la convertibilità dell'adozione ex art. 44 L. 184/1983 in adozione legittimante, secondo lo schema dell'art. 79 della stessa legge.

Va comunque evitato il rischio di confusione fra l'istituto dell'affidamento e l'istituto dell'adozione e quindi di una rinnovata forma di supplenza dei Giudici, tale da favorire l'inerzia delle amministrazioni locali, con la giurisdizionalizzazione di tutte le situazioni. Occorre, in sostanza, puntare ad una costante alta specializzazione e professionalità dei Servizi e dei Giudici, per essere in grado di fare buon uso dei diversi strumenti legislativi a disposizione sì da pervenire, in tempi definiti e contenuti, ad una diagnosi sulla recuperabilità della famiglia di origine e all'individuazione dell'intervento più rispondente al superiore interesse del minore.

Il Segretario generale
Patrizia Esposito

Il Presidente
Maria Rita Verardo